



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa  
AREA I  
POLITICHE SOCIALI

## Regione Sicilia



### SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19" A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... del ...-.....-2020 e all'Avviso Pubblico attraverso il quale il Comune di Carlentini ha individuato le ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici, per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, su presentazione di buoni spesa rilasciati su indicazione vincolante degli uffici dei servizi sociali del Comune di Carlentini agli individui e nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.

Il Comune di Carlentini C.F. 00192920890, nella persona di..... nata a ..... (SR) il ...../...../....., il quale interviene per conto e nell'interesse del Comune medesimo, nella qualità di Dirigente dei Servizi Sociali,

E

l'Esercizio commerciale \_\_\_\_\_ con sede in CARLENTINI alla Via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto dei beni di seguito indicati presso gli esercizi commerciali convenzionati:

Prodotti alimentari  
Prodotti farmaceutici;  
Prodotti per l'igiene personale e domestica;  
Bombole del gas.



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

POLITICHE SOCIALI

Non possono essere acquistati bevande alcoliche, alta pasticceria ed altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ecc...). Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni. Pertanto l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà emettere scontrino con Iva per l'intero prezzo del bene ceduto al consumatore finale. I buoni rappresentano il diritto a ricevere dal Comune di Carlentini un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal titolare dello stesso.

L'esercizio commerciale è libero di applicare, sul valore dei beni acquistati, eventuali sconti sulla spesa sostenuta a valere sul buono spesa. Di tale libera scelta farà pervenire apposita comunicazione in sede di sottoscrizione della presente convenzione. L'eventuale sconto dovrà essere praticato all'atto della cessione e non potrà tradursi in rimborsi di somme al titolare del buono.

## ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di € 10 sono rilasciati dal Comune di CARLENTINI; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del .....

## ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Il buono spesa sarà rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro presentazione al Comune di Carlentini di apposito rendiconto, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente indicato. L'esercente, ai fini del rimborso dei buoni spesa dovrà emettere un documento riepilogativo con allegati i buoni spesa in originale, con indicazione della data, del numero e soggetto intestatario del buono spesa, del numero di scontrino fiscale emesso e relativo al buono o ai buoni.

Al fine di uniformare le procedure di rendicontazione, Il Comune si riserva di predisporre apposito modello riepilogativo di rendicontazione uniforme per tutti gli esercenti.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune di Carlentini entro il 30 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

Ai fini della liquidazione, a pena di improcedibilità, l'esercizio commerciale dovrà comunicare, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e di codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La Ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Carlentini nel caso in cui il buono non dovesse essere speso nel proprio esercizio.



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa  
AREA I  
*POLITICHE SOCIALI*

## **ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Non comportano la restituzione di denaro nel caso in cui non siano spesi integralmente; possono essere spesi anche per acquisti effettuati in giorni diversi presso il medesimo esercizio commerciale.

Il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto ad accertare la titolarità del buono, tramite l'esibizione da parte del beneficiario di valido documento di riconoscimento, nonché è tenuto a verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

## **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

## **ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

## **ART. 7 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 1, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

## **ART. 8 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Siracusa, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

## **ART. 9 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Carlentini.

## **ART. 10 – SPESE CONVENZIONE**



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa  
AREA I  
*POLITICHE SOCIALI*

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

## **ART. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.  
Letto, confermato, sottoscritto

**Il Comune di CARLENTINI .....**

**L'Esercizio Commerciale .....**